Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

ai sensi del D. Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

INDICE

PARTE GENERALE
Capitolo 1IL QUADRO NORMATIVO
1.1 La responsabilità da reato degli enti: il d. lgs. 231/01

CAPITOLO 2 LA CONFEDERAZIONE
CAPITOLO 3 ANALISI DEI RISCHI
3.1.Analisi di rischio: premessa
3.2 Metodologia adottata
CAPITOLO 4 ORGANISMO DI VIGILANZA
CAPITOLO 5 SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE
CAPITOLO 6 SISTEMA DI *WHISTLEBLOWING*
CAPITOLO 7 FORMAZIONE
CAPITOLO 8 8. APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

Allegato - GRIGLIA DI *RISK ASSESSMENT* E *GAP ANALYSIS*

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

PARTE GENERALE
Capitolo 1
IL QUADRO NORMATIVO

1.1 La responsabilità da reato degli enti: il d. lgs. 231/01

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche Decreto), recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"* (di seguito il "Decreto"), ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma dal carattere afflittivo sostanzialmente di natura penale, a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc.) per reati, tassativamente elencati, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che, come riportato all'art. 5 del Decreto lett. *a* e *b*, rivestano al loro interno funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società stesse o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo delle società stesse, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella penale o civile della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

Il D.lgs. n. 231/2001 si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non trova invece applicazione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

I presupposti applicativi della normativa prevedono l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente e l'essere, l'autore del reato, un soggetto investito di funzioni apicali (art. 6) o subordinate (art. 7) all'interno dell'ente.

La responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente non sussiste se il reato è stato commesso:

da un Soggetto Apicale, se l'Ente prova che:

a - l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

b - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, denominato "Organismo di Vigilanza".

c - le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione;

d - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV).

da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello.

L'adozione del Modello Organizzativo costituisce, dunque, rappresenta per l'Ente lo strumento spendibile per rimanere esente da responsabilità.

La mera adozione del Modello, non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del Modello, il Legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che il

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le **attività** nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di **gestione** delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di **informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La caratteristica dell'effettività del Modello è, invece, legata alla sua **efficace attuazione** che, a norma dell'art. 7, comma 4, del Decreto, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano ravvisate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello), oppure quando intervengano modifiche normative che amplino le fattispecie di reato in funzione di presupposti della responsabilità dell'ente;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La sussistenza della responsabilità di cui al Decreto determina l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di varia natura, accumunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività o di un ramo di essa) alle quali si affiancano la pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca.

La sanzione pecuniaria viene determinata dal Giudice penale e consiste nel pagamento di una somma di denaro, da determinarsi in concreto da parte del predetto Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico, fondato sulla determinazione del valore di una singola quota e moltiplicato per un numero di quote proporzionato alla valutazione di responsabilità della persona giuridica ed alla sua capacità economica. Il valore di ciascuna quota può variare da un minimo di 258,00 Euro ad un massimo di 1.549,00 Euro e dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di altri illeciti. La sanzione può essere ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione dell'apertura del dibattimento, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero se è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive consistono: nella interdizione dall'esercizio dell'attività;

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione (anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a certi rami dell'Amministrazione), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, - la durata è compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 7 anni se il reato rientra tra quelli di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 - anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità
- il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata od agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche ricorrano una o entrambe delle precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste una delle seguenti circostanze:

l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni:

l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;

l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Nell'ipotesi in cui l'Ente svolga pubblici servizi o servizi di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività o rilevanti ripercussioni sull'occupazione, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi circa la responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del

CONFAPI
CONFEDERAZIONE ITALIANA
PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

Reato.

Di seguito si riporta una sintetica indicazione dei reati presupposto della responsabilità dell'ente *ex* decreto 231/01.

L'art.24 prevede le fattispecie di reato concernenti indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. In sintesi l'art. 24 disciplina:

- truffa aggravata in danno dello Stato (art. 640 c.p.)
- frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)
- malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

L'art 24 bis disciplina i reati informatici, in particolare:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche **(art 617 *quater* c.p.)**
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies*)
- Estorsione mediante reati informatici (art. 629, comma 3 c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di strumenti informatici (art. 635 quater.1 c.p.);

L'art. 24 *ter* disciplina i delitti di criminalità organizzata. In particolare:

- associazione per delinquere (art. 416 sesto comma c.p.)
- associazione a delinquere per stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

L'art. 25 prevede i seguenti reati:

- corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione da parte di chiunque e nei confronti di un pubblico ufficiale per indurlo a compiere un atto del suo ufficio (art. 322 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art 319 c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
- **concussione** (art. 317 c.p.)
- corruzione di una persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)
- peculato (art. 314 co. 1 c.p.);
- indebita destinazione di denaro o di cose mobili (art. 314 bis c.p.);

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

L'art. 25 bis prevede le seguenti fattispecie di reato:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione dello Stato, previo concerto di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- spendita introduzione dello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- falsificazione di valore di bollo, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (459 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.)
- fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati anche ricevuti in buona fede (art. 464 c.p.)
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

L'art. 25 bis 1 disciplina:

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

L'art. *25 ter* disciplina i reati societari. In particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali (art. 2621 *bis* c.c.),
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- falso in prospetto (art. 2623c.c.)
- falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, (art. 2624 c.c.)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.),
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa' controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c)
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c)
- corruzione tra privati (art. 2635 del c.c.)
- istigazione (art. 2635-bis c.c.).

L'art. 25 *quater* disciplina i reati terroristici con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

democratico. In particolare:

- associazioni con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.)
- associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.)
- arruolamento con finalità terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.)
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1 c.p.)
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.)
- art. 270 *sexies* c.p. (condotte con finalità di terrorismo)
- art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- art. 280-bis. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)
- art. 289 bis. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

L'art. *25 quater 1* disciplina i reati derivanti da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui **all'art. 583 bis c.p.** e che interessano la riduzione in schiavitù, la tratta di esseri umani, la prostituzione minorile e la pedopornografica.

L'art. 25 quinquies disciplina i delitti contro la personalità individuale. In particolare:

- riduzione o mantenimento in servitù o in schiavitù **(art. 600 c.p.)**
- tratta di persone **(art. 601 c.p.)**
- acquisto o alienazione di schiavi **(art. 602 c.p.)**
- prostituzione minorile **(art. 600 *bis* c.p.)**
- **pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)**
- detenzione di materiale pornografico **(art. 600 *quater* c.p.)**
- **pornografia virtuale (art. 600 *quater* comma 1 c.p.)**
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile **(art. 600 *quinquies* c.p.).**

L'art. 25 *sexies* disciplina i reati derivanti da abusi di mercato. Si tratta di reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione dei mercati finanziari di cui al **D. Lgs. 58/1998** (Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria e Creditizia).

L'art. 25 *septies* disciplina i reati di omicidio colposo e lesioni personali gravissime commessi in violazione della norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro**, in particolare:**

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
- Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3 c.p.

L'art. 25 *octies* disciplina i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio di cui agli **art. 648,648 *bis* e 648 *ter* del c.p.**

L'ar. 25 octies.1 è relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori previsti e puniti dagli artt. 493 ter e 493 quater c.p. La norma prevede altresì la responsbailità dell'ente per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. L'ente viene altresì sanzionato in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L'art. 25 *novies* disciplina i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. In particolare:

- messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta **(art. 171, co. 1, lett. a-bis), L. 633/1941)**

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

- reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore **(art.171, co. 3, L. 633/1941)**
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, - detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori **(art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).**
- riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trame profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati **(art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).**

L'art. **25 *decies*** disciplina il reato d'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. **377 bis del c.p.**

L'art. **25 *undecies*** disciplina i reati ambientali previsti dagli art. 727 bis e 733 bis del c.p., dal D.Lgs. 152/06 e dalla L. 150/92 ed i seguenti delitti previsti dal codice penale: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

L'art. **25 *duodecies*** disciplina il reato di impiego di cittadini irregolari di cui all'art. 22 comma 12 bis del **D.Lgs. 286 del 1998.**

L'art. **25 *quaterdecies*** estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

L'art. 25 *quinquiesdecies* estende la responsabilità degli enti ai reati tributari quali dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici (art. 2 e 3 d. lgs. 74/2000; omessa dichiarazione (art. 5. d. lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (art. 8 d. lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10 quater d. lgs. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 74/2000).

L'art. 25 *sex-decies* disciplina il reato di contrabbando.

L'art. 25 *septies-decies* è relativo ai delitti contro il patrimonio culturale di cui agli artt. 518 novies c.p., 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies, 518-quaterdecies 518 bis, 518-quater e 518-octies del codice penale

L'art. 25 *duodevicies* relativo al reato di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

CAPITOLO 2
CONFAPI

Confapi, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria privata, associa, rappresenta, riunisce e coordina le Organizzazioni Territoriali delle piccole e medie imprese, dotate di autonomia organizzativa, finanziaria ed amministrativa, enti rappresentativi delle Imprese associate.

La Confederazione rappresenta, riunisce e coordina le Federazioni Regionali di II livello e le Unioni Nazionali di Categoria, nonché le Associazioni di Categoria aderenti.

La Confapi, nelle sue articolazioni nazionale, territoriali e di categoria, costituisce il Sistema della rappresentanza delle Imprese associate alle Organizzazioni territoriali ed aderenti, tramite queste ultime, alla Confapi.

Sua finalità istituzionale è **la promozione dello sviluppo e del ruolo delle Imprese aderenti al Sistema Confapi**, da perseguire attraverso iniziative e programmi nell'ambito della Costituzione, nel quadro di un ordinato sviluppo economico e civile della Repubblica Italiana ed in collegamento con le Organizzazioni Internazionali di analoga ispirazione, particolarmente a livello europeo.

È compito della Confederazione:

- prospettare nelle sedi istituzionali i problemi delle PMI, proponendo soluzioni;
- promuovere ogni iniziativa tendente a consolidare e diffondere lo spirito associativo e la collaborazione delle PMI;
- rappresentare in campo nazionale ed internazionale le Organizzazioni Associate e aderente, le Federazioni Regionali e LE Unioni di Categoria;
- operare per l'elaborazione di indirizzi e proposte atte ad incidere sul piano legislativo ed amministrativo per la tutela e lo sviluppo delle PMI a livello nazionale;
- stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi interconfederali, convenzioni ed intese di interesse generale delle Organizzazioni associate e aderenti, delle Federazioni Regionali e delle Unioni di Categoria e delle rispettive imprese aderenti;
- fornire assistenza in campo informativo e formativo e tutelare in tutte le sedi gli interessi delle Organizzazioni Territoriali, delle Federazioni Regionali, delle Unioni di Categoria, delle Associazioni di Categoria e degli Enti di settore e delle relative imprese aderenti
- coordinare e/o dare impulso allo sviluppo organizzativo a livello territoriale e settoriale;
- promuovere ed organizzare la rappresentanza e la tutela di interessi diffusi, l'assistenza e la previdenza per gli imprenditori aderenti al Sistema Confapi
- promuovere la costituzione, costituire, partecipare a consorzi, associazioni, fondazioni, società, enti riconosciuti e non riconosciuti, aventi finalità omogenee e/o strumentali con quelle della Confederazione.

Sono organi necessari della Confederazione:

a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta di Presidenza;
d) il Presidente;
e) la Commissione Finanziaria;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) il Collegio dei Probiviri
h) la Consulta nazionale delle Unioni di Categoria.
i) il Direttore Generale
l) La consulta dei direttori o segretari delle organizzazioni aderenti;

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

m) il Comitato di coordinamento degli enti di settore

CAPITOLO 3
IL MODELLO DI CONFAPI

Sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività, a tutela della propria posizione ed immagine nonché del lavoro dei propri dipendenti, ha deciso di avviare un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

All'esito di tale progetto, Confapi si propone di adottare un nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 quale valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della stessa, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

3.1.Analisi dei rischi: premessa

Ai fini della predisposizione del presente Modello, **Confapi** ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto nonché delle recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia. I risultati dell'attività di *risk assessment* sono trasfusi nella valutazione del rischio - reato inserita nelle singole Parti Speciali del presente Modello di Organizzazione.

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate quali reati presupposto dal D. Lgs. 231/01.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascun processo, le attività potenzialmente a rischio di reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01.

3.1.1 Metodologia adottata

L'attività di *Risk Assessment è stata* condotta mediante l'acquisizione di tutta la documentazione ritenuta rilevante, nonché attraverso la conduzione di interviste ai principali *Key Officer*. Questa fase dell'analisi ha consentito di "mappare" i processi presidiati da ciascun *Key Officer.* In particolare è stata acquisita la seguente documentazione:

- Statuto
- Regolamento
- Elenco dipendenti
- Codice etico
- Linee guida per la responsabilità amministrativa da reato
- Documenti Privacy
- Protocollo di legalità
- Organigramma

e sono stati intervistati i responsabili delle seguenti aree:

- Amministrazione
- Comunicazione e Marketing

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

- Internalizzazione e Progetti Europei
- Ufficio Legale
- Segreteria Generale/Acquisti
- Segreteria di presidenza e di direzione

Al fine di procedere alla stima dei rischi di esposizione *ex-ante*, per le diverse categorie di reato e con riferimento a ciascuna delle attività presidiate dal singolo *Key Officer*, sono valutati i seguenti fattori:

probabilità: intesa come stima dell'esposizione al rischio di commissione di un reato presupposto, in termini di occasioni dolose e colpose che si possono verificare. La stima della probabilità di accadimento di un potenziale reato "presupposto" in una specifica *attività sensibile* tiene conto della frequenza (o numerosità) di esecuzione dell'attività stessa (per esempio, la probabilità si considera "bassa" non solo allorquando si ritiene improbabile in assoluto la commissione di un comportamento illecito durante un'attività, ma anche in considerazione della bassa frequenza con cui ha luogo l'attività a rischio);

- **impatto:** inteso come "grado di importanza" dei possibili **vantaggi e/o interessi** che la Società potrebbe trarre dal verificarsi di un reato presupposto nell'ambito di un'attività sensibile. La stima dell'intensità dell'impatto è effettuata considerando i possibili effetti dannosi sull'operatività aziendale derivanti dalla commissione del reato. Tali effetti dannosi sono riferiti a molteplici fattori quali ad esempio:

- il possibile blocco o rallentamento dell'operatività aziendale;
- aggravi di tipo economico derivanti da perdite di contratti, applicazioni di sanzioni o penali, riduzione di efficienza nello svolgimento delle attività aziendali, etc.;
- danni reputazionali con impatto sull'organizzazione interna (perdita di personale) o sul proprio posizionamento sul mercato (capacità di acquisizione di nuove commesse, capacità di acquisizione di nuove linee di finanziamento o di mantenimento di quelle esistenti, deterioramento relazioni con clienti o fornitori esistenti etc.).

La determinazione del rischio intrinseco è operata per mezzo della "**matrice del rischio**" riportata a seguire. La valutazione dell'impatto (I) del potenziale vantaggio/interesse associato all'accadimento è fissata in quattro livelli (Basso, Moderato, Alto, Altissimo), così come la probabilità di accadimento (P) (Bassa, Moderata, Alta, Altissima)

Matrice del rischio

	Probabilità "**P**"	Impatto "**I**"	**Valore**
Altissima	≥ 30%	Altissimo	4
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	3

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	2
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	1

L'entità del rischio intrinseco (R) dell'attività sensibile, dunque, è calcolata come il prodotto tra il valore dell'impatto (I) ed il valore della probabilità di accadimento (P): ***R*** = ***P***×***I***

P x I	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

Legenda del rischio

Rischio basso	Rischio moderato	Rischio alto	Rischio altissimo

Una volta determinato il rischio intrinseco, per ciascuna attività sensibile rilevata, sono indicati i presidi di controllo adottati dalla Società e potenzialmente in grado di impedire il palesarsi dei reati contemplati all'interno del D. Lgs. 231/01.

Essi sono strutturati su due livelli:

Standard di Controllo Generali: ovvero quei presidi che devono essere sempre rispettati per ciascuna delle attività sensibili individuate; essi si distinguono in:

a) **Segregazione delle attività**: deve esistere segregazione delle attività tra chi *esegue*, chi *controlla* e chi *autorizza* ;

b) **Norme**: devono esistere *disposizioni aziendali* in grado di fornire almeno principi di carattere generale per la regolamentazione dell'attività sensibile;

c) **Poteri:** devono esistere *regole formalizzate* per l'esercizio dei poteri autorizzativi interni e di firma, la cui definizione risulti coerente rispetto all'assetto organizzativo vigente;

d) **Tracciabilità**: deve essere garantita (anche per mezzo di idonei sistemi informativi) la ricostruzione di fonti, informazioni e controlli a supporto dei processi decisionali.

Standard di Controllo Specifici: specifiche disposizioni atte a regolamentare gli aspetti peculiari di ciascuna attività sensibile, con riferimento a ciascuna categoria di reato.

Gli standard di controllo devono essere recepiti negli strumenti normativi aziendali riferibili a ciascuna attività sensibile. Gli strumenti che compongono il sistema normativo aziendale devono essere ufficialmente approvati, comunicati e diffusi dalle funzioni aziendali competenti della società; essi vincolano il management e i dipendenti alla loro osservanza.

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

Gli standard di controllo sono presi a riferimento rispettivamente dall'OdV e dal RPC per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo di competenza (*audit*).

Il livello di controllo viene valutato in funzione dei seguenti principali fattori:
- procedure complete e formalizzate;
- presenza adeguati controlli e tracciabilità;
- responsabilità definite;
- esistenza deleghe e procure;
- segregazione delle funzioni.

La stima del "rischio residuo" (R') relativo a ciascuna attività sensibile, è effettuata decrementando il "rischio intrinseco" (R) di una quota proporzionale al "livello di controllo" (stimato a valle dall'analisi di cui a punto precedente), ovvero della "percentuale di recepimento" di ciascuno standard di controllo all'interno del vigente corpo normativo aziendale7: $\boldsymbol{R' = (R - LC)}$.

I risultati della valutazione del rischio sono riportati all'interno della seguente "GRIGLIA DI *RISK ASSESSMENT* E *GAP ANALYSIS* allegata al presente modello ***(allegato A)***"

3.2 Struttura del Modello

All'esito della stima di cui al punto che precede, si è proceduto alla formalizzazione e razionalizzazione linee, regole e principi di comportamento che i destinatari dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili, la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001.

Tali linee, regole e principi sono confluiti nella presente "*Parte Generale*" e nelle "*Parti Speciali*" del presente Modello (v. *infra*) che ne formano parte integrante ed essenziale.

Si precisa che nelle ipotesi di rischio residuo "basso" i presidi di controllo in essere presso l'organizzazione sono ritenuti sufficienti al fine di garantire un'adeguata mitigazione del rischio di commissione del generico reato (in ogni caso, resta ferma la facoltà di formalizzare opportune osservazioni, finalizzate al perseguimento di un ulteriore miglioramento delle modalità di presidio del rischio). Al contrario, laddove all'esito della valutazione si è stimato un rischio residuo moderato, alto o altissimo, sono stati elaborati degli specifici principi di comportamento – anch'essi declinati nelle "*Parti Speciali*" del presente Modello e in specifiche procedure di prevenzione e gestione del rischio reato.

<u>Sono state, pertanto, sviluppate le seguenti Parti Speciali:</u>
- Parte Speciale reati contro la Pubblica Amministrazione
- Parte Speciale reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il modello si compone altresì di un codice etico e del regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

3.3 Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di CONFAPI,e, più in generale, tutti coloro con cui CONFAPI si relaziona nello svolgimento delle aree a rischio e delle attività sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

I Destinatari del Modello sono tenuti, pertanto, a rispettarne tutte le disposizioni.

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

CAPITOLO 4.
ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto stesso.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- **Autonomia ed indipendenza**: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff - come meglio si dirà in seguito - con il vertice operativo aziendale e con l'Amministratore Unico
- **Professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali; a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale
- **Continuità di azione**, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata da CONFAPI, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- L'Organismo di Vigilanza ha una struttura collegiale
- Il Consiglio Direttivo, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie
- L'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di *staff* in posizione verticistica, riportando direttamente al Presidente

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, approvato dal Presidente volto a regolamentare, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso il Presidente. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

Il Presidente provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e ne determina il periodo di durata in carica.

L'Organismo di Vigilanza è dotato ai sensi dell' art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/01 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo. Le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- Vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito
- Valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. L'aggiornamento può essere

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato - come già ricordato - dall'organo amministrativo

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento
- Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso
- Assicurarsi i flussi informativi di competenza
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza
- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/01
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello
- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche

Sistema delle deleghe

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti il sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società

Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello.

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte non in linea con le regole di condotta adottate dalla società
- L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione
- Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure aziendali adottate. L'OdV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

Oltre a ciò, devono essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società
- L'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione
- Le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti

CAPITOLO *5*
SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

L'efficace attuazione del Modello non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione commessa da parte dei destinatari delle regole previste dal Modello, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati

Quanto alle sanzioni per le violazioni del Modello commesse in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applicherà, altresì, il sistema disciplinare previsto dalla normativa vigente nella predetta specifica materia, con riferimento sia al personale dirigente sia ai dipendenti.

9.1. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta: "dolo" o "colpa";
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenze in capo alla Confederazione;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella commissione della violazione;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

9.1.1. Violazioni

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera B e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001, le sanzioni previste potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

1. inosservanza dei principi di comportamento e delle Procedure emanate nell'ambito del Modello nonché del Codice Etico;

2. mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle Procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;

3. omessa sorveglianza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;

4. mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione del personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;

5. violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, la Federazione, in aderenza alle disposizioni del decreto, prevede idonee sanzioni per colui che viola le misure di tutela nei confronti degli autori di segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto, nonché per colui che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'elenco delle fattispecie sopra illustrato è a titolo esemplificativo e non tassativo.

Le sanzioni in oggetto potranno essere applicate nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti in:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o del Codice Etico nonché delle norme interne stabilite dal Modello;

- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza;

- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione di casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'Organo Amministrativo;

- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo.

L'elenco dalla fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

Ai fini dell'ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari

9.2. Soggetti

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al Modello i dipendenti, coloro che occupano posizioni apicali ed i collaboratori, nonché, tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Federazione, nell'ambito dei rapporti stessi

9.2.1 Misure nei confronti dei vertici

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società

In caso di violazione del Modello da parte dei vertici, l'OdV prenderà gli opportuni provvedimenti.

L'organo sociale cui il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto e,

9.2.2 Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 implica l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- Licenziamento senza preavviso
- il rimprovero verbale;
- il rimprovero scritto;
- la multa non superiore a quattro ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto della normativa applicabile, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva)

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge
- Alle mansioni del lavoratore
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- Alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV

5.4 Misure nei confronti di terzi aventi rapporti con CONFAPI

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato da CONFAPI ai sensi del D. Lgs. 231/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

5.5. Disposizioni finali

Per la violazione delle disposizioni di cui al Codice Etico il presente sistema di sanzioni disciplinari deve intendersi integrato con quanto previsto agli artt. 15 e seguenti del Codice Etico.

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

CAPITOLO 6
SISTEMA DI *WHISTLEBLOWING*

La L. 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato* ha rafforzato le tutele previste per il lavoratore che segnala illeciti (cd. *whistleblower*). In particolare, la novella ha aggiornato l'art. 54 *bis* del TUPI ed ha esteso anche al settore privato, a tutela dell'integrità degli enti, le disposizioni già previste per le amministrazioni pubbliche, modificando ed integrando l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, l'art. 6 del Decreto al comma 2 *bis* prevede che:

"I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare, il Legislatore ha aggiornato l'art. 54 bis del TUPI ed ha esteso anche al settore privato, a tutela dell'integrità degli enti, le disposizioni già previste per le amministrazioni pubbliche, modificando ed integrando l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001. Ed infatti, con riferimento al settore privato, sono stato aggiunti tre nuovi commi all'art. 6 del D. Lgs. 231/01, mediante i quali è sancito che:

Comma 2 bis:

"I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere

a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate."

Comma 2-ter:

"L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo"

Comma 2-quater:

"Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti,

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa."

Successivamente, il **decreto legislativo n. 24/2023**, ha introdotto una nuova disciplina del **whistleblowing** in Italia, è entrato in vigore il 30 marzo 2023.

Il provvedimento, attuativo della **direttiva europea 2019/1937**, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

CONFAPI si è adeguata alle indicate modifiche normative adottando la **Procedura *Whistleblowing***, che costituisce parte integrante del presente modello ed implementando una piattaforma informatica/casella e mail atta a garantire la riservatezza dei dati trasmessi e del mittente. Pertanto, l'OdV e CONFAPI si impegnano a compiere ogni attività necessaria affinché coloro che forniscono segnalazioni non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed affinché sia tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Federazione o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

CAPITOLO 7
FORMAZIONE

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una efficace prevenzione rispetto al rischio di commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.

Il responsabile di ciascuna funzione apicale ha il compito di dare corso alla divulgazione ed alla corretta applicazione del Modello nei confronti dei soggetti a lui sottoposti.

È compito dell'OdV controllare la corretta diffusione ed applicazione del Modello e la cura del programma di formazione da effettuare nei confronti di tutto il personale.

Il programma di Formazione deve rispettare i seguenti requisiti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione e differenziato tra il personale direttivo e altro personale;
- presentare contenuti differenziati in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda;
- la periodicità dell'attività di formazione deve essere funzionale alla capacità di apprendimento del personale;
- competenza ed autorevolezza del relatore al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società;
- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti e verificare l'apprendimento dei partecipanti.

La formazione generale deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

da) dei precetti contenuti nel Decreto in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
b)dei principi generali e dei protocolli previsti dal Modello
c)dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento;
d)del Sistema Disciplinare;
e)dei poteri e compiti dell'OdV;
f)del sistema di *reporting* interno riguardante l'OdV.

CONFAPI, pertanto, prevede l'organizzazione, con cadenza annuale e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una sessione informativa, finalizzata all'illustrazione del MOG oltre che di eventuali aggiornamenti e modifiche dello stesso, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti della Società. La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza raccoglie ed archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata
00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52
Tel. +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488
www.confapi.org - info@confapi.org

8. APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

8.1 Approvazione ed adozione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6 comma I lett. A del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente.
E', pertanto, rimessa al Consiglio Direttivo di CONFAPI la responsabilità di approvare ed adottare, mediante apposita delibera, il Modello.

8.2 Modifiche ed integrazioni del Modello

Le modifiche e le integrazioni di carattere sostanziale del Modello, che costituisce "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma I lett. A del Decreto), sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo di CONFAPI.
Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- modifiche di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza con composizione diversa da quella prevista;
- aggiornamento del presente documento a seguito della riorganizzazione della struttura federale.
-

8.3 Implementazione del Modello e attuazione dei controlli nell'ambito di aree ed attività "sensibili"

E' compito dell'organo dirigente di provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.
Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo dirigente si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.
L'Organo dirigente deve, altresì, garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

8.4. Programma di aggiornamento e attuazione del Modello

È compito dell'Amministratore Unico (o del soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per aggiornarlo o modificarlo, avvalendosi del supporto dell'Organismo di Vigilanza.
L'Amministratore Unico, con la determinazione di approvazione del Modello, delega la singola unità organizzativa a dare attuazione ai contenuti dello stesso ed a curare l'implementazione della normativa interna e dei processi della Federazione, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento, definiti in relazione ad ogni attività sensibile.
Le procedure operative, adottate in attuazione del presente Modello, che ne costituiscono parte integrante, sono redatte e/o successivamente modificate a cura delle funzioni competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione del Modello o sia necessario dare attuazione alle eventuali revisioni dello stesso o per altre esigenze organizzative interne.